



Roma, 27 aprile 2010

Circolare n. 85/2010

Oggetto: Disciplina attività delle imprese di spedizione – Soppressione dell'Elenco – Art.76 D.Lgvo 26 marzo 2010, n.59 su S.O. alla G.U. n.94 del 23.4.2010.

Il decreto legislativo indicato in oggetto, nel recepire la direttiva comunitaria n.123/2006 sulla liberalizzazione dei servizi nell'UE, ha introdotto alcune modifiche alla legge n.1442/1941 sull'attività delle imprese di spedizione.

In particolare, è stato soppresso l'Elenco tenuto presso le Camere di Commercio. Si tratta di una soppressione formale, tenuto conto che gli Elenchi non sono mai stati organi aventi poteri e che l'esercizio dell'attività di spedizione continua ad essere subordinato al possesso di requisiti di onorabilità, professionali e finanziari.

Onorabilità - Il decreto in esame, riscrive l'articolo 6 della Legge 1442/1941, confermando che non possono esercitare l'attività di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione (da un minimo di due anni). Il decreto nulla specifica circa l'abolizione del possesso della licenza di Pubblica Sicurezza di cui all'articolo 115 del TULP che per il momento resterebbe pertanto confermato.

Capacità finanziaria – La capacità finanziaria è stata confermata nel limite minimo di 100 mila euro da dimostrare tramite il capitale sociale nel caso di società di capitali, ovvero tramite il patrimonio nel caso di ditte individuali. L'eventuale integrazione al limite di 100 mila euro deve essere garantita con polizze fidejussorie.

Capacità professionale – In merito ai requisiti professionali il decreto ha introdotto alcune novità; in particolare è stato specificato che il preposto deve essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria in materie commerciali o di una laurea in materie giuridico-economiche, ovvero in alternativa deve dimostrare un'esperienza professionale qualificata di almeno due anni. La richiesta di Confetra e Fedespediti di mantenere l'obbligo del tirocinio biennale, indipendentemente dal tipo di formazione scolastica posseduta, non è stata per il momento accolta, data anche l'urgenza che ha caratterizzato l'iter di attuazione della Direttiva Servizi che doveva essere recepita tassativamente entro il 2009 al fine di evitare procedure di infrazione da parte della Commissione Europea. I Dicasteri competenti hanno peraltro già dato disponibilità per variazioni delle disposizioni in sede di decreti correttivi al decreto legislativo in esame.

Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) – Le imprese di nuova costituzione devono presentare alla Camera di Commercio tramite lo sportello unico del relativo comune una denuncia di inizio attività – DIA – ai sensi dell'articolo 19 della Legge n.241/1990 corredata di tutta la documentazione comprovante i requisiti necessari.

Commissioni per la tenuta degli Elenchi – Le competenze attribuite alle Commissioni per la tenuta degli Elenchi continueranno ad essere svolte dalle Camere di Commercio.

Daniela Dringoli
Responsabile di Area

Allegato uno
D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59.

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

EMANA

il seguente decreto legislativo:

*** OMISSIS ***

Art. 76

(Attività di spedizioniere)

1. Per l'attività di spedizioniere è soppresso l'elenco di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442.
2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti le attività di cui al comma 1 e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la relativa qualifica.
3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'accesso all'attività, l'articolo 6 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, è sostituito dal seguente:

“ART. 6

1. Non possono esercitare l'attività di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
2. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
3. Il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati dal limite di 100.000 euro, nel caso di una Società per azioni, nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale, e, qualora sia inferiore ai 100.000 euro, richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fidejussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito. Per le ditte individuali l'adeguata capacità finanziaria è comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonché mediante le suddette garanzie fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra più volte richiamata.
4. Il richiedente deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
 - a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;
 - b) aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;

c) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione. “.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto legislativo per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale.

6. Ad ogni effetto di legge, i richiami all'elenco contenuti nella legge 14 novembre 1941, n. 1442, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

7. Le competenze già attribuite alle Commissioni per la tenuta dell'elenco soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli uffici delle Camere di commercio.

Art. 77
(Attività di acconciatore)

*** OMISSIS ***

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

MARONI, *Ministro dell'interno*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

BRAMBILLA, *Ministro per il turismo*

Visto, il Guardasigilli: ALFANO